

# D'AZEGLIO SERVIZI SRL

Consulenza alle imprese

Bologna, li 12 Gennaio 2021

AI CLIENTI  
LORO INDIRIZZI

**CIRCOLARE NR. 5/2021**

## SPECIALE Legge di Bilancio 2021

La L. 178/2020, c.d. Legge di Bilancio per il 2021, è stata pubblicata sul S.O. n. 46/L della Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020. La Legge si compone di 20 articoli e, salvo espressa previsione, è entrata in vigore il 1° gennaio 2021. Di seguito si offre un quadro di sintesi di alcune delle disposizioni contenute nell'art 1 (commi da 1 a 1.150) che proseguirà anche in circolari di prossima pubblicazione per un maggiore approfondimento.

*Le novità vengono riportate in base all'ordine dei commi indicati nella Legge. In considerazione del numero elevato di disposizioni riportate di seguito l'esposizione è stata strutturata in modo da poter scorrere velocemente i titoli degli argomenti (riportati nella colonna di sinistra) e poter così individuare meglio quelli di maggior interesse per ciascuno*

Articolo	Contenuto
<b>Stabilizzazione detrazione lavoro dipendente e assimilato</b> Articolo 1, comma 8	La Legge rende definitiva la detrazione introdotta dall'art. 2 del D.I. 3/2020 a favore dei lavoratori dipendenti, che è entrata in vigore il 1° luglio 2020 e che sarebbe terminata, in assenza di intervento, il 31.12.2020. Si tratta della detrazione di 600 euro per i redditi complessivi di 28.000 euro, che decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro.
<b>Esonero contributivo per nuove assunzioni under 36</b> Articolo 1, commi 10-15	<p>Viene esteso, al fine di promuovere nuove assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, per il biennio 2021-2022, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, L. 205/2017.</p> <p>L'esonero è riconosciuto in misura pari al 100% per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il 36° anno di età. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</p> <p>L'esonero spetta a condizione che il datore di lavoro non abbia proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi ex L. 223/1991, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.</p> <p>Sono esclusi i datori di lavoro domestico e le assunzioni di dirigenti.</p> <p>Le disposizioni non si applicano alle prosecuzioni di contratto di apprendistato e alle assunzioni post periodo di alternanza scuola-lavoro, per le quali restano valide le previsioni dell'articolo 1, commi 106 e 108, della legge 27 dicembre</p>

	<p>2017, n. 205 .</p> <p><u>Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 <i>final</i>, del 19 marzo 2020, inoltre, l'efficacia è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, § 3, Tfu, all'autorizzazione della Commissione Europea.</u></p>
<p><b>Agevolazioni per l'assunzione femminile</b> Articolo 1, commi 16-19</p>	<p>Nel biennio 2021-2022, per le assunzioni di donne lavoratrici, in via sperimentale, l'esonero contributivo di cui all'articolo 4, commi da 9 a 11, L. 92/2012, è riconosciuto nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.</p> <p>Per fruire dell'esonero, le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359, cod. civ. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.</p> <p>L'agevolazione è concessa ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 <i>final</i>, del 19 marzo 2020 e l'efficacia è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, § 3, Tfu, all'autorizzazione della Commissione Europea.</p>
<p><b>Fondo per l'esonero contributivo dei lavoratori autonomi</b> Articolo 1, commi 20-22</p>	<p>Viene istituito il Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo di euro per il 2021, che costituisce anche il relativo limite di spesa. Tale Fondo è destinato a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali (ad esclusione dei premi dovuti all'INAIL) dovuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ü dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza che abbiano percepito nell'anno d'imposta 2019, un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019 non inferiore al 33%.</li> <li>ü dai medici, dagli infermieri e dagli altri professionisti ed operatori di cui alla L. 3/2018 (recante disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute) assunti per l'emergenza Covid 19 e già in quiescenza.</li> </ul> <p>Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mef, da adottare entro 60 giorni, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero.</p>
<p><b>Aliquota al 10% per i piatti da asporto</b> Articolo 1, comma 40</p>	<p>La Legge, con una norma di interpretazione autentica, assoggetta ad IVA al 10% le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto. Con questo intervento il legislatore afferma che tali operazioni, pur continuando a definirsi cessioni di beni (e non somministrazioni) sono soggette ad aliquota ridotta.</p>
<p><b>Ritenuta aumenti di capitale nelle coop eseguiti da persone fisiche</b> Articolo 1, commi 42-</p>	<p>Viene modificato l'articolo 6, comma 2, D.L. 63/2002, prevedendo che le cooperative, in riferimento alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, può applicare, previa deliberazione dell'assemblea, la ritenuta del 12,50% a titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale.</p>

43	<p>Non rientrano nel novero dei soci persone fisiche gli imprenditori di cui all'articolo 65, comma 1, Tuir, nonché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), Tuir.</p> <p>La facoltà è esercitata con il versamento della ritenuta, da effettuare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è stata adottata la deliberazione dell'assemblea.</p> <p>Tale ritenuta del 12,50%, può applicarsi con i medesimi termini e modalità alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa.</p>
<p><b>Proroga 2021 per le detrazioni di riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia, bonus mobili</b>          Articolo 1, comma 58 e comma 60</p>	<p>La Legge proroga dal 31.12.2020 al 31.12.2021 il termine per avvalersi della detrazione fiscale (dall'Irpef e dall'Ires) <b>nella misura del 65% per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica</b> degli edifici (c.d. ecobonus) disposta dai commi 1 e 2 dell'articolo 14, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.</p> <p>La Legge proroga per tutto il 2021 anche la detrazione per le spese sostenute per l'acquisto e posa in opera di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (art. 14, comma 2, lett. b-bis);</li> <li>- impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14, comma 2-bis).</li> </ul> <p>La Legge proroga al 31.12.2021 la detrazione del 50%, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli <b>interventi di ristrutturazione edilizia</b> indicati dall'articolo 16-bis, comma 1, del TUIR.</p> <p>Viene previsto, inoltre, che la detrazione del 50% spetta anche per interventi di sostituzione del <u>gruppo elettrogeno di emergenza</u> esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.</p> <p>La Legge proroga al 31.12.2021 anche il c.d. "<b>bonusmobili</b>", aumentando da 10.000 a 16.000 Euro la spesa massima su cui calcolare la detrazione IRPEF del 50%. Tale detrazione potrà essere fruita da parte dei soggetti che nel 2021 sostengono spese per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici di categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio.</p>
<p><b>Proroga bonus facciate</b>          Articolo 1, comma 59</p>	<p>La Legge proroga per il 2021 il c.d. "<b>bonus facciate</b>", ossia la detrazione del 90% delle spese sostenute per gli interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi/fregi/ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero/restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68.</p>
<p><b>Introduzione del bonus idrico</b>          Articolo 1, commi 61-65</p>	<p>Vien introdotto, per le persone fisiche residenti in Italia, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per il 2021 e fino a esaurimento delle risorse, <b>un bonus idrico pari a 1.000 euro</b> per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, <u>su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.</u></p> <p>Il <i>bonus</i> è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;</li> <li>b) la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina,</li> </ol>

	<p>compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.</p> <p>Il <i>bonus</i> non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'ISEE.</p> <p>La definizione delle <b>modalità e dei termini</b> per l'erogazione e l'ottenimento del "bonus", anche ai fini del rispetto del limite di spesa, è demandata ad un <b>apposito decreto del Ministro dell'ambiente</b> che dovrà essere emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.</p>
<p><b>Superbonus, ecobonus, sismabonus</b></p> <p>Articolo 1, comma 66 - 75</p>	<p><b>Modifiche alla disciplina del c.d. superbonus</b></p> <p>Vengono apportate consistenti modifiche alla disciplina dell'agevolazione di cui all'articolo 119, D.L. 34/2020, il <b>c.d. superbonus</b>, prevedendone innanzitutto l'estensione a tutte le spese <b>sostenute fino al 30 giugno 2022</b>; inoltre, per le spese sostenute nel 2022 le <b>rate annuali</b> di fruizione <b>scendono a 4</b> di pari importo.</p> <p><u>Perimetro oggettivo</u></p> <p>Viene esteso l'ambito oggettivo di applicazione prevedendo che gli interventi per la <b>coibentazione del tetto</b> rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.</p> <p>Modificando il comma 1-<i>bis</i> viene specificato che <b>un'unità immobiliare</b> può ritenersi "<b>funzionalmente indipendente</b>" qualora sia dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. impianti per l'approvvigionamento idrico;</li> <li>2. impianti per il gas;</li> <li>3. impianti per l'energia elettrica;</li> <li>4. impianto di climatizzazione invernale.</li> </ol> <p>Il nuovo comma 1-<i>quater</i> estende le agevolazioni anche per gli interventi su edifici privi di Ape perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A.</p> <p>Implementando le previsioni del comma 2, viene estesa l'agevolazione anche agli interventi finalizzati alla <b>eliminazione delle barriere architettoniche</b> di cui all'articolo 16-<i>bis</i>, comma 1, lettera e), Tuir, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni.</p> <p>Anche per quanto riguarda gli interventi eseguiti dagli IACP (Istituti autonomi case popolari) la Legge prevede che possano usufruire dell'agevolazione per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 e non più solamente fino al 30 giugno 2022, e che per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione sia ripartita in quattro quote annuali di pari importo</p> <p>Viene previsto che l'aumento del 50% dei limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da <b>eventi sismici</b> venga esteso a tutti i comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza e si prevede che nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 (dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza) gli incentivi per gli interventi antisismici spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.</p> <p><u><b>Impianti fotovoltaici</b></u></p> <p>L'agevolazione prevista per gli impianti fotovoltaici, oltre a essere estesa</p>

anch'essa alle spese sostenute al 30 giugno 2022 (per le spese del 2022 la detrazione è prevista in 4 quote annuali), è ampliata agli impianti realizzati su strutture pertinenziali agli edifici.

#### **Colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici**

La Legge riscrive il co. 8 dell'articolo 119 del D.L. 34/2020, e prevede che per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110% da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022, nel rispetto dei seguenti limiti di spesa e fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:

- ü 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- ü 1.500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
- ü 1.200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine.

La norma precisa inoltre che la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il:

- 31.12.2022, per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30.06.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo;
- 30.06.2023 per gli interventi effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 31.12.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo.

Tra i soggetti beneficiari dell'agevolazione vengono incluse anche le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da **due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario** o in comproprietà da più persone fisiche.

#### **Interventi nei condomini**

Viene integrato il comma 9-bis prevedendo che le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell'edificio e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.

#### **Adempimenti**

Viene integrato il comma 14 prevedendo che l'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al D.P.R. 137/2012, purché questa:

- a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;
- b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
- c) garantisca, se in operatività di *claims made*, un'ultrattività pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno

	<p>5 anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a).</p> <p>Infine, il nuovo comma 14-<i>bis</i>, prevede che <b><u>ai fini della detrazione è necessario esporre presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, un cartello contenente la dicitura:</u></b> "Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, <i>superbonus 110% per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici</i>".</p>
<b>Cessione del credito</b> Articolo 1, comma 67	Viene previsto che la possibilità di cessione del c.d. <i>superbonus</i> si estende anche alle detrazioni derivanti dalle spese sostenute nell'anno 2022.
<b>Proroga bonus verde</b> Articolo 1, comma 76	<p>La Legge proroga per il 2021 il c.d. "<b>bonus verde</b>", ossia la detrazione IRPEF del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario / detentore dell'immobile sul quale sono effettuati interventi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;</li> <li>- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.</li> </ul>
<b>Bonus automobili elettriche</b> Articolo 1, comma 77	<p>Ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore a 30.000 euro che acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente a energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), D.Lgs. 285/1992, con un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 30.000 euro al netto dell'Iva, è <b>ricosciuto un contributo</b>, nel limite di spesa di 20 milioni di euro e fino a esaurimento delle risorse, alternativo e non cumulabile con altri contributi statali previsti dalla normativa vigente, <b>nella misura del 40% delle spese sostenute</b> e rimaste a carico dell'acquirente.</p> <p>Entro 30 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, con decreto MISE, di concerto con il MEF, sono definite modalità e termini per l'erogazione del contributo anche ai fini del rispetto del limite di spesa.</p>
<b>Rivalutazione beni di impresa</b> Articolo 1, comma 83	Intervenendo sull'articolo 110, D.L. 104/2020, viene <b>estesa la possibilità di rivalutazione anche all'avviamento</b> e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
<b>Contributo a fondo perduto esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico</b> Articolo 1, commi 87-88	<p>Il comma 87 della legge di bilancio 2021 estende il contributo a fondo perduto previsto per le attività economiche e commerciali nei <b>centri storici</b> di rilevante interesse turistico (di cui all'articolo 59 del D.L. n. 104/2020 cd. D.L. Agosto, convertito con modificazioni in L. n. 126/2020), agli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni dove sono situati <b>santuari religiosi</b> (ove siano state registrate, nell'ultima rilevazione presenze turistiche in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti). Ricordiamo che il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 realizzati nelle zone A dei comuni sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.</p>
<b>Finanziamenti agevolati per l'acquisto di attrezzature da parte</b>	Viene modificata la modalità di erogazione dei contributi previsti per gli investimenti, anche mediante operazioni di <i>leasing</i> finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo, nonché per gli investimenti in <i>hardware</i> , in <i>software</i> e in tecnologie

<p><b>delle pmi</b>  <b>“Nuova Sabatini”</b>  Articolo 1, commi 95-96</p>	<p>digitali previsti dall'articolo 2, D.L. 69/2013, stabilendo che il Mise li erogherà, a prescindere dall'importo, <b>in unica soluzione</b>.</p> <p>Per l'anno 2021 l'autorizzazione di spesa è incrementata di 370 milioni di euro.</p> <p><b>Nuova Sabatini</b></p> <p>È confermata l'eliminazione della soglia di 200.000 euro entro la quale è prevista l'erogazione in unica soluzione (anziché in 6 quote annuali) dell'agevolazione c.d. “Sabatini-ter” di cui all'articolo 2, comma 4, D.L. 69/2013, consistente nell'erogazione di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento per l'acquisto/acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.</p> <p>L'eliminazione della predetta soglia consente l'erogazione del contributo in un'unica soluzione a favore delle pmi beneficiarie indipendentemente dall'importo del finanziamento (ad oggi prevista per le sole domande con finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro).</p> <p>Come evidenziato nella citata Relazione illustrativa al DdL, ciò determina vantaggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in termini di efficienza/efficacia/economicità/rapidità nella gestione dello strumento;</li> <li>- per le imprese beneficiarie che potranno incassare l'intero contributo subito dopo l'avvenuta realizzazione dell'investimento.</li> </ul>
<p><b>Imprenditoria femminile</b>  Articolo 1, commi 97-103</p>	<p>Viene istituito il Fondo a sostegno dell'impresa femminile, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile e massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese.</p> <p>Il Fondo sostiene:</p> <p>a) interventi per sostenere l'avvio dell'attività, gli investimenti e il rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese femminili, con specifica attenzione ai settori dell'alta tecnologia. In particolare, gli interventi possono consistere in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- contributi a fondo perduto per avviare imprese femminili, con particolare attenzione alle imprese individuali e alle attività libero-professionali in generale e con specifica attenzione a quelle avviate da donne disoccupate di qualsiasi età;</li> <li>- finanziamenti senza interesse, finanziamenti agevolati e combinazione di contributi a fondo perduto e finanziamenti per avviare e sostenere le attività di imprese femminili;</li> <li>- incentivi per rafforzare le imprese femminili, costituite da almeno 36 mesi, nella forma di contributo a fondo perduto per l'integrazione del fabbisogno di circolante nella misura massima dell'80% della media del circolante degli ultimi 3 esercizi;</li> <li>- percorsi di assistenza tecnico-gestionale per attività di <i>marketing</i> e di comunicazione durante tutto il periodo di realizzazione degli investimenti o di compimento del programma di spesa, anche attraverso un sistema di <i>voucher</i> per accedervi;</li> <li>- investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle imprese a guida femminile tra le <i>start-up</i> innovative di cui all'articolo 25, D.L. 179/2012, e delle piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4, D.L. 3/2015, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali;</li> <li>- azioni di comunicazione per la promozione del sistema imprenditoriale</li> </ul>

	<p>femminile italiano e degli interventi finanziati attraverso le presenti norme;</p> <p>b) programmi e iniziative per la diffusione della cultura imprenditoriale tra la popolazione femminile;</p> <p>c) programmi di formazione e orientamento verso materie e professioni in cui la presenza femminile deve essere adeguata alle indicazioni di livello dell'Unione Europea e nazionale.</p> <p>Tali interventi di cui alle lettere b) e c), possono consistere nelle seguenti azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- iniziative per promuovere il valore dell'impresa femminile nelle scuole e nelle Università;</li> <li>- iniziative per la diffusione di cultura imprenditoriale tra le donne;</li> <li>- iniziative di orientamento e formazione verso percorsi di studio nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche;</li> <li>- iniziative di sensibilizzazione verso professioni tipiche dell'economia digitale;</li> <li>- azioni di comunicazione per diffondere la cultura femminile d'impresa e promuovere i programmi finanziati ai sensi delle presenti norme.</li> </ul> <p>Con decreto Mise, di concerto con il Mef e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, da emanarsi entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, è determinata la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo.</p>
<p><b>Fondo pmi creative</b>          Articolo 1, commi 109-113</p>	<p>Viene istituito il Fondo per le pmi creative, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.</p> <p>Per settore creativo si intende il settore che comprende le attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all'architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all'artigianato artistico, all'audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al <i>software</i>, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al <i>design</i>, ai <i>festival</i>, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all'editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità.</p> <p>Le risorse sono utilizzate per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) promuovere nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese del settore creativo, attraverso contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni;</li> <li>b) promuovere la collaborazione delle imprese del settore creativo con le imprese di altri settori produttivi, in particolare quelli tradizionali, nonché con le Università e gli enti di ricerca, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di <i>voucher</i> da destinare all'acquisto di servizi prestati da imprese creative ovvero per favorire processi di innovazione;</li> <li>c) sostenere la crescita delle imprese del settore anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle <i>start-up</i> innovative di cui all'articolo 25, D.L. 179/2012 e delle pmi innovative di cui all'articolo 4, D.L. 3/2015, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali;</li> <li>d) consolidare e favorire lo sviluppo del sistema imprenditoriale del settore creativo attraverso attività di analisi, studio, promozione e valorizzazione.</li> </ul> <p>Con decreto Mise, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono adottate le disposizioni attuative, comprese quelle relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) alla ripartizione delle risorse del Fondo;</li> <li>b) all'individuazione dei codici Ateco che classificano le attività dei settori;</li> <li>c) alle modalità e ai criteri per la concessione delle agevolazioni;</li> <li>d) alla definizione delle iniziative ammissibili alle forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;</li> <li>e) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici.</li> </ul>

<p><b>Fondo sostegno pmi settore chimica verde, aeronautica, componenti per la mobilità elettrica e produzione di energia rinnovabile</b> Articolo 1, commi 124-126</p>	<p>Al fine di sostenere lo sviluppo, accrescere la competitività e rafforzare la filiera del sistema delle pmi del settore aeronautico nazionale, della chimica verde nonché della fabbricazione di componenti per la mobilità elettrica e per la produzione di energia da fonti rinnovabili, è istituito, nello stato di previsione del Mise, un Fondo d'investimento per gli interventi nel capitale di rischio delle pmi, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.</p> <p>La dotazione 2021 è destinata, nella misura di 50 milioni di euro, a un'apposita sezione dedicata esclusivamente alle pmi del settore aeronautico nazionale.</p> <p>Il Fondo finanzia interventi per lo sviluppo delle pmi, quali fusioni, aggregazioni, acquisizioni, riorganizzazioni, ristrutturazioni, rafforzamento del capitale per gli investimenti volti alla transizione tecnologica e alla sostenibilità ecologica e ambientale dei processi produttivi.</p> <p>Con decreto Mise, di concerto con il Mef, le risorse del Fondo sono ripartite tra le varie sezioni.</p>
<p><b>Nasce il registro di carico - scarico dei cereali</b> Articolo 1, commi 139-143</p>	<p>Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale, <b>chiunque detenga, a qualsiasi titolo, <u>cereali e farine di cereali</u></b>, è tenuto a registrare, in un apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del SIAN, tutte le operazioni di carico e scarico, se la quantità del singolo prodotto supera le 5 tonnellate annue.</p> <p>La mancata istituzione del registro è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro; inoltre, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro a chiunque non rispetti le modalità di tenuta telematica del registro.</p> <p>Con decreto Mipaaf, da emanare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, sono definite le modalità di applicazione.</p>
<p><b>Decontribuzione Mezzogiorno</b> Articolo 1, commi 161-168</p>	<p>Per contenere gli effetti straordinari determinati dall'epidemia di COVID-19 in aree con grave disagio socio-economico, l'esonero del 30% dei contributi previdenziali per tutti i dipendenti in forza nelle aziende del Sud, introdotto dal Decreto Agosto, resta confermato fino al 31 dicembre 2025, con riduzione progressiva negli anni successivi fino al 2029.</p> <p>Sono destinatarie in particolare le aziende con sede di lavoro situata in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. Spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi.</p> <p>L'agevolazione è concessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 <i>final</i>, del 19 marzo 2020;</li> <li>- dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029 previa adozione della decisione di autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108, § 3, T.fue.</li> </ul>
<p><b>Investimenti al Sud</b> Articolo 1, commi 171-172</p>	<p>Viene prorogata al 31 dicembre 2022 l'agevolazione, di cui all'articolo 1, comma 98 e ss., L. 208/2015, consistente in un credito di imposta per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.</p>
<p><b>Detassazione imprese operanti in zone ZES</b> Articolo 1, commi 173-176</p>	<p>Viene previsto, per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle ZES (Zone economiche speciali) ex D.L. 91/2017, l'abbattimento del reddito, a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i 6 periodi d'imposta successivi, al 50%.</p> <p>Ai fini dell'agevolazione devono essere rispettati i seguenti requisiti, pena la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione dell'agevolazione già</p>

	<p>beneficiata:</p> <p>a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno 10 anni;</p> <p>b) le imprese beneficiarie devono conservare i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno 10 anni.</p> <p>Le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.</p> <p>L'agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti per gli aiuti <i>de minimis</i>.</p>
<p><b>Estensione garanzie Sace</b>          Articolo 1, comma 206 e 209</p>	<p>La Legge proroga fino al 30.6.2021 (in precedenza 31.12.2020) la concessione da parte di SACE spa, di garanzie a favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali, altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia colpite dall'emergenza COVID-19 ex art. 1, DL n. 23/2020.</p> <p>La legge interviene anche ampliando l'ambito applicativo delle garanzie SACE, prevedendo che possano essere rilasciate anche in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a cessioni di crediti, senza garanzia di solvenza prestata dal cedente (c.d. cessioni prosoluto), effettuate a banche / intermediari finanziari (in precedenza la garanzia era rilasciata alle cessioni di crediti con garanzia di solvenza). La nuova disposizione trova applicazione alle garanzie concesse successivamente al 31.12.2020;</li> <li>- a finanziamenti destinati in quota parte alla rinegoziazione/consolidamento di finanziamenti esistenti. A tal fine è richiesto che il finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione. La nuova disposizione trova applicazione alle garanzie concesse successivamente al 31.12.2020.</li> </ul> <p>È altresì previsto che, a decorrere dall'1.3.2021 fino al 30.6.2021, ai sensi del nuovo art. 1-bis.1, DL n. 23/2020 la garanzia SACE spa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è rilasciata alle società di medie dimensioni (mid cap) ossia con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 (sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l'anno 2019);</li> <li>- a titolo gratuito;</li> <li>- fino alla copertura del 90% del finanziamento, per un importo massimo garantito fino a € 5 milioni, o inferiore tenuto conto dell'ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI.</li> </ul> <p>A decorrere dall'1.7.2021, le predette imprese (mid cap) possono accedere alle garanzie a condizioni di mercato e per una percentuale di copertura fino all'80% dell'importo del finanziamento.</p>
<p><b>Sospensione termini cambiali, vaglia cambiali e altri titoli</b>          Articolo 1, comma 207</p>	<p>Viene previsto che i termini di scadenza relativi a vaglia cambiali, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021, sono sospesi fino al 31 gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 11, D.L. 23/2020.</p> <p>I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d'ufficio.</p> <p>Infine, non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.</p>
<p><b>Fondo di garanzia PMI</b>          Articolo 1, commi 216-</p>	<p>La Legge interviene sulla disciplina temporanea e straordinaria del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 13, comma 1 del D.L. n. 23/2020, adottata per sostenere la liquidità delle PMI nell'attuale</p>

218	<p>situazione di crisi pandemica. In particolare viene previsto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i finanziamenti fino a 30 mila euro garantiti al 100% dal Fondo, concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni nonché associazioni professionali e società tra professionisti, agenti e subagenti di assicurazione e broker la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 (previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera m), del D.L. n. 23/2020), possano avere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, una <b>durata</b> non più di 10 ma di <b>15 anni</b>;</li> <li>- il beneficiario dei finanziamenti già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge, possa chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di 15 anni, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d'interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento;</li> <li>- il tasso d'interesse debba comunque essere non superiore allo 0,20% aumentato del valore, se positivo, del Rendistato con durata analoga al finanziamento.</li> </ul>
<p><b>Credito di imposta sui piani di risparmio a lungo termine</b>          Articolo 1, commi 219-225</p>	<p>Viene introdotto, in riferimento ai piani di risparmio a lungo termine costituiti ai sensi dell'articolo 13-<i>bis</i>, comma 2-<i>bis</i>, D.L. 124/2019 (piani di risparmio che, per almeno i 2/3 dell'anno solare di durata del piano, investono almeno il 70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73, Tuir, o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico Europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, in prestiti erogati alle predette imprese nonché in crediti delle medesime imprese). Per le persone fisiche titolari del piano, un credito d'imposta pari alle minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati, ai sensi dell'articolo 67, Tuir, relativamente agli strumenti finanziari qualificati di cui sopra, a condizione che tali strumenti finanziari siano detenuti per almeno 5 anni e il credito d'imposta non ecceda il 20% delle somme investite negli strumenti finanziari medesimi.</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile, in 10 quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi a partire da quella relativa al periodo d'imposta in cui le minusvalenze, perdite e differenziali negativi si considerano realizzati ai fini delle imposte sui redditi ovvero in compensazione ex articolo 17, D.Lgs. 241/1997 (non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all'articolo 34, L. 288/2000).</p> <p>Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.</p> <p>Ai fini della determinazione dei crediti d'imposta e della loro spettanza, in caso di strumenti finanziari appartenenti alla medesima categoria omogenea, si considerano ceduti per primi i titoli acquistati per primi e si considera come costo quello medio ponderato.</p> <p>Le minusvalenze, le perdite o i differenziali negativi non possono essere utilizzati o riportati in deduzione ai sensi dell'articolo 68, Tuir e degli articoli 6 e 7, D.Lgs. 461/1997.</p> <p>Il credito di imposta compete in relazione ai piani costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021.</p>
<b>Compensazioni</b>	La Legge prevede che <b>l'Agenzia delle entrate metta a disposizione</b> dei

<p><b>multilaterali di crediti e debiti da fatture elettroniche</b></p> <p>Articolo 1, commi 227-229</p>	<p>contribuenti una <b>piattaforma telematica</b> dedicata alla <b>compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali risultanti da fatture elettroniche</b>. Restano esclusi dall'ambito di operatività della piattaforma i crediti e i debiti delle amministrazioni pubbliche. La compensazione effettuata mediante piattaforma telematica produce i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione ai sensi del codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il registro delle imprese.</p> <p>È previsto che, nei confronti del debito originario insoluto si applicano comunque le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2002, in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.</p> <p>Modalità di attuazione e condizioni di servizio saranno individuati con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Mef e il Mise, sentito il Garante per la <i>privacy</i>.</p>
<p><b>Credito di imposta quotazione pmi</b></p> <p>Articolo 1, comma 230</p>	<p>Viene prorogato al 31 dicembre 2021 il credito di imposta riconosciuto dall'articolo 1, comma 89, L. 205/2017, alle pmi che iniziano una procedura di quotazione, individuato, nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione, nel 50% dei costi di consulenza sostenuti per la predetta finalità, nel limite massimo di 500.000 euro.</p>
<p><b>Incentivi fiscali- Trasformazione DTA per operazioni di aggregazione</b></p> <p>Articolo 1, commi 233-243</p>	<p>In caso di operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fusione;</li> <li>- scissione o</li> <li>- conferimento</li> </ul> <p>di azienda e deliberate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, è consentita, rispettivamente, al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario e al conferitario la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. perdite fiscali maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84, Tuir, alla medesima data;</li> <li>2. importo dell'Ace maturato fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora dedotto né trasformato in credito d'imposta alla medesima data.</li> </ol> <p>La attività per imposte anticipate riferibili ai componenti di cui sopra possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio.</p> <p><u>Requisiti soggettivi</u></p> <p>Le società devono essere operative da almeno 2 anni e, alla data di effettuazione dell'operazione e nei 2 anni precedenti non devono far parte dello stesso gruppo societario né in ogni caso essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% o controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ.. Sono ammessi anche i soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ. se il controllo è stato acquisito attraverso operazioni diverse da quelle per le quali si vuole fruire del credito in oggetto tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 ed entro un anno dalla data di acquisizione di tale controllo abbia avuto efficacia giuridica. In tal caso le perdite fiscali e l'importo dell'Ace si riferiscono a quelli maturati fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data in cui è stato acquisito il controllo e le condizioni richieste devono intendersi riferite alla data in cui è effettuata l'operazione di acquisizione del controllo.</p>

Non sono ammesse le società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 180/2015, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 5, L.F., o dell'articolo 2, comma 1, lettera b), D.Lgs. 14/2019.

Indipendentemente dal numero di operazioni societarie straordinarie realizzate, l'agevolazione può essere applicata una sola volta per ciascun soggetto.

#### Modalità di trasformazione

La trasformazione delle DTA in credito di imposta avviene :

- per 1/4 alla data di efficacia giuridica delle operazioni di aggregazione e
- per i restanti 3/4, al primo giorno dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni per un ammontare complessivo non superiore al 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-*quater*, cod. civ., senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore, ovvero al 2% della somma delle attività oggetto di conferimento.

In caso di conferimento d'azienda, ai fini della trasformazione in credito d'imposta il conferitario deve tener conto delle proprie perdite fiscali ed eccedenze ACE negli stessi limiti ed alle stesse condizioni previsti per le perdite che possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione (incorporante) di cui al comma 7 dell'art. 172, TUIR. A tal fine, è obbligatoria la redazione della situazione patrimoniale ai sensi dell'art. 2501-*quater*, commi 1 e 2, C.c.

Dalla data di efficacia giuridica dell'operazione:

- a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84, Tuir, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta;
- b) non sono deducibili né trasformabili in credito d'imposta le eccedenze Ace, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta.

La trasformazione delle DTA è subordinata al pagamento di una commissione pari al 25% dell'importo complessivo delle DTA oggetto di trasformazione (deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap nell'esercizio in cui avviene il pagamento). Il versamento della commissione è effettuato:

- per il 40% entro 30 giorni dalla data di efficacia giuridica delle operazioni di aggregazione;
- per il 60% entro i primi 30 giorni dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni.

#### Tassazione di gruppo

In caso di opzione per la tassazione di gruppo ex articolo 117, Tuir, ai fini della trasformazione rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze Ace del soggetto partecipante e le perdite fiscali dello stesso relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo; a seguire, le perdite trasferite al soggetto controllante e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile da parte dello stesso. Dalla data di efficacia giuridica dell'operazione, per il controllante non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 118, Tuir relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta.

#### Trasparenza fiscale

In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115, Tuir, per la partecipata rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze Ace e le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della trasparenza congiuntamente a

	<p>quelle non attribuite ai soci ai sensi dell'articolo 115, comma 3, Tuir e, a seguire, le perdite fiscali e le eccedenze di rendimento nozionale attribuite ai soci partecipanti e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi o trasformate in credito d'imposta. Dalla data di efficacia giuridica dell'operazione, per i soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84, Tuir, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta e non sono deducibili né trasformabili in credito d'imposta le eccedenze Ace rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, D.L. 201/2011 complessivamente trasformate in credito d'imposta.</p> <p><u>Utilizzo del credito</u></p> <p>Il credito d'imposta non è produttivo di interessi e può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, ovvero ceduto secondo quanto previsto dagli articoli 43-<i>bis</i> o 43-<i>ter</i>, D.P.R. 602/1973, ovvero essere chiesto a rimborso.</p> <p>Il credito d'imposta <b>deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi</b>, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 109, comma 5, Tuir.</p>
<p><b>Sostegno PMI</b> Articolo 1, comma 250</p>	<p>Prorogate dal 31 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 le misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese relative all'apertura di credito e concessione di prestiti non rateali o prestiti e finanziamenti a rimborso rateale. La proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 gennaio 2021 o, per talune imprese del comparto turistico, entro il 31 marzo 2021. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge in esame, presentino esposizioni debitorie a fronte delle predette operazioni finanziarie e che non siano state ancora ammesse alle predette misure di sostegno, possono esservi ammesse, entro il 31 gennaio 2021, secondo le medesime condizioni e modalità previste dalla legislazione vigente.</p>
<p><b>Rafforzamento patrimoniale PMI</b> Articolo 1, commi 263-264</p>	<p>Viene esteso al 30 giugno 2021 il credito di imposta di cui all'articolo 26, comma 8, D.L. 34/2020, pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% (50% per gli aumenti di capitali effettuati nel I semestre 2021) dell'aumento di capitale effettuato, nonché la possibilità di cui al successivo comma 12 di sottoscrivere obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione emessi dalle società di cui sopra, con un massimo di 250 dipendenti, per un ammontare massimo pari al minore importo tra 3 volte l'ammontare dell'aumento di capitale deliberato e il 12,5% dell'ammontare dei ricavi.</p> <p>Viene, inoltre, previsto che le misure di cui sopra si rendono applicabili anche alle imprese, non in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, ammesse successivamente a tale data al concordato preventivo con continuità aziendale purché il decreto di omologa sia stato già adottato alla data di presentazione dell'istanza ovvero alla data di approvazione del bilancio e che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno dei piani di rientro e rateizzazione.</p> <p>Il credito di imposta, per espressa previsione normativa è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021.</p> <p>Le presenti modifiche si applicano alle istanze presentate successivamente al 31 dicembre 2020.</p>

<p><b>Deroghe al codice civile in materia di riduzione del capitale</b>  <b>Articolo 1, comma 266</b></p>	<p>Il comma 266 sostituisce integralmente l'articolo 6 del decreto-legge n. 23 del 2020, cd. Decreto Liquidità, intitolato "Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale"</p> <p>L'intervento sul primo comma dell'art.6 non apporta modifiche sostanziali a quanto già disciplinato; resta pertanto valida, per l'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, la <b>disapplicazione delle disposizioni del codice civile per le società di capitali in relazione alle perdite emerse nell'esercizio</b>, dettate dagli articoli: 2446 commi 2 e 3 - 2447 - 2482-bis commi 4, 5 e 6 - 2482-ter.</p> <p>Resta valida anche la disposizione secondo la quale non operano le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (art. 2484 c.1 n.4) e delle cooperative per perdita del capitale (art.2545 duodecies).</p> <p>I successivi commi inseriti nell'art.6 del D.L. 23/2020 apportano invece una <b>novità</b> in quanto specificano che il <b>termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo</b>, per non dover procedere alla riduzione del capitale sociale, non è l'esercizio immediatamente successivo, bensì il <b>quinto esercizio successivo</b>.</p> <p>Per quanto riguarda invece l'<b>assemblea</b> che deve essere convocata senza indugio nell' ipotesi in cui la perdita riduca il capitale sociale al di sotto del minimo legale, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale (come previsto ordinariamente), si potrà deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo, fino al quale non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.</p> <p>Infine, le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 devono essere <b>distintamente indicate nella nota integrativa</b> con specificazione, in <b>appositi prospetti</b>, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.</p>
<p><b>Mutui agevolati in essere</b>  <b>Articolo 1, comma 274</b></p>	<p>Viene introdotto il nuovo comma 1-<i>bis</i> all'articolo 43, D.L. 109/2018, prevedendo che i <b>soggetti beneficiari dei mutui agevolati</b> di cui ai D.L. 786/1985, D.L. 44/1995, D.L. 510/1996 e D.Lgs. 185/2000, possono beneficiare di un allungamento dei termini di restituzione fino a un massimo di 84 rate mensili. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia Spa la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano stati avviati contenziosi per il recupero dello stesso; Invitalia Spa, <b>su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro il 31 marzo 2021</b>, procede, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, costituito dalla quota del mutuo non restituita aumentata delle spese legali nei limiti di quanto giudizialmente liquidato, tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo versate a Invitalia Spa dai soggetti richiedenti.</p>
<p><b>Integrazioni salariali Covid-19</b>  <b>Articolo 1, comma 302-303</b></p>	<p>Si prevede la proroga degli ammortizzatori sociali Covid-19 per ulteriori 12 settimane dal 1° gennaio 2021.</p> <p>In particolare, i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, dell'assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga, di cui agli articoli da 19 a 22-<i>quinquies</i>, D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020, per una durata massima di 12 settimane. Le 12 settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e nel periodo</p>

	<p>compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga.</p> <p>Le domande di accesso devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge che si <b>ricorda è gennaio 2021</b>.</p>
<p><b>Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione</b>          Articolo 1, comma 306-308</p>	<p>Al fine di ridurre il ricorso agli ammortizzatori sociali Covid-19, in via eccezionale, ai datori di lavoro privati (con esclusione del settore agricolo) che non richiedano le 12 settimane dei trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 300, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 8 settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruiti nei mesi di maggio e giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile. L'esonero non si applica ai premi e contributi dovuti all'Inail.</p> <p>I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 12, D.L. 137/2020, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e, contestualmente, presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla Legge di Bilancio 2021. Per la piena operatività dell'agevolazione è necessario attendere l'autorizzazione della Commissione Europea.</p>
<p><b>Divieto di licenziamento</b>          Articolo 1, comma 309</p>	<p>Viene prorogato al 31 marzo 2021 il divieto di licenziamento, sia collettivo (articoli 4, 5 e 24, L. 223/1991), sia individuale per giustificato motivo oggettivo (articolo 3, L. 604/1966). È altresì confermata la sospensione delle procedure ex articolo 7, L. 604/1966.</p> <p>Le deroghe previste, di fatto, coincidono con quanto previsto in precedenza dal D.L. 104/2020: il divieto non opera nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società, senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa, ai sensi dell'articolo 2112, cod. civ., o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1, D.Lgs. 22/2015. Sono, altresì, esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.</p>
<p><b>Detrazione spese veterinarie</b>          Articolo 1, comma 333</p>	<p>Viene aumentato l'importo massimo detraibile dall'IRPEF nella misura del 19% per spese veterinarie, che passa da 500 a 550 euro annui.</p>
<p><b>Assegno natalità – Bonus bebè</b>          Articolo 1, comma 362</p>	<p>Il comma 362 proroga anche per il 2021 l'assegno di natalità (c.d. Bonus bebè) con le stesse modalità oggi vigenti. L'assegno sarà quindi assicurato per ogni figlio nato o adottato nel corso del 2021, fino al compimento del primo anno di età, con i seguenti importi: a) 1.920 euro (160 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza abbia un valore dell'ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro annui; b) 1.440 euro (120 euro al mese) con valore dell'ISEE</p>

	<p>minorenni superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro; c) 960 euro (80 euro al mese) con valore dell'ISEE minorenni superiore a 40.000 euro. Inoltre, in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, l'importo degli assegni è aumentato del 20%.</p>
<p><b>Contributo a fondo perduto per riduzione canone di locazione</b>          Articolo 1, commi 381-384</p>	<p>Per il solo 2021, viene riconosciuto, al locatore di un <b>immobile adibito a uso abitativo</b>, situato in un Comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario, <b>in caso di riduzione dell'importo del contratto di locazione, un contributo a fondo perduto fino al 50% della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per ciascun locatore.</b></p> <p>A tal fine, il locatore deve <b>comunicare, in via telematica</b>, all'Agenzia delle entrate la <b>rinegoziazione del canone di locazione</b> e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.</p> <p>Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, sono individuate le <b>modalità di attuazione</b> e la percentuale di riduzione del canone di locazione mediante riparto proporzionale in relazione alle domande presentate, anche ai fini del rispetto del limite di spesa individuato in 50 milioni di euro.</p>
<p><b>Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)</b>          Articolo 1, commi 386-401</p>	<p>In via sperimentale, per il triennio 2021-2023, viene istituita <b>l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)</b>, in favore dei soggetti <b>iscritti alla Gestione separata Inps</b>, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, Tuir.</p> <p>L'erogazione dell'indennità è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale.</p> <p>I soggetti devono avere i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;</li> <li>b) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza;</li> <li>c) avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;</li> <li>d) aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice Istat;</li> <li>e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;</li> <li>f) essere titolari di partita Iva attiva da almeno 4 anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.</li> </ul> <p>La domanda è presentata all'Inps in via telematica <b>entro il 31 ottobre</b> di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Nella domanda sono autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse.</p> <p>L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti per la verifica dei requisiti.</p> <p>I requisiti di non percezione di pensione o reddito di cittadinanza devono essere mantenuti anche durante la percezione dell'indennità.</p> <p>L'indennità, pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito certificato dall'Agenzia delle entrate, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed è erogata per 6 mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa.</p> <p>L'importo non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può</p>

	<p>essere inferiore a 250 euro mensili. Tali limiti sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice Istat.</p> <p>La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.</p> <p>La cessazione della partita Iva nel corso dell'erogazione dell'indennità determina l'immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l'attività.</p>
<p><b>Credito di imposta per borse di studio</b> Articolo 1, commi 536-539</p>	<p>Viene introdotto, con l'obiettivo di sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e al fine di promuovere l'inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo, con particolare attenzione alle PMI, per i soggetti pubblici e privati che sostengono finanziariamente, tramite <b>donazioni effettuate nel 2021 o 2022</b>, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali, promosse da Università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private, <b>un credito d'imposta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fino al 100% per le piccole e micro imprese;</li> <li>- fino al 90% per le medie imprese e</li> <li>- fino all'80% per le grandi imprese</li> </ul> <p>dell'importo delle donazioni effettuate fino all'importo massimo di 100.000 euro. Con decreto Mef, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione e determinate le aliquote di fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del limite complessivo di spesa pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.</p>
<p><b>Modifica regime locazioni brevi</b> Articolo 1, commi 595-596</p>	<p><b>Il regime fiscale delle locazioni brevi</b> di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, D.L. 50/2017, <b>con effetto dal</b> periodo d'imposta relativo all'anno <b>2021</b>, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di <b>non più di 4 appartamenti</b> per ciascun periodo d'imposta.</p> <p>Negli altri casi l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082, cod. civ., conseguentemente viene abrogato il comma 3-<i>bis</i> dell'articolo 4, D.L. 50/2017.</p> <p>Le disposizioni si applicano anche ai contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.</p>
<p><b>Esenzione prima rata Imu 2021</b> Articolo 1, comma 599-601</p>	<p>Per il 2021 non è dovuta la prima rata dell'Imu relativa a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;</li> <li>b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei <i>B&amp;B</i>, dei <i>residence</i> e dei campeggi <u>a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;</u></li> <li>c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;</li> <li>d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, <i>night club</i> e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.</li> </ol> <p>L'esenzione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 <i>final</i>.</p>
<p><b>Credito di imposta locazioni</b> Articolo 1, comma 602</p>	<p>La Legge estende il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, istituito dal decreto Rilancio (articolo 28), alle <b>agenzie di viaggio e ai tour operator</b>. Per questi ultimi soggetti e per le imprese turistico-</p>

	ricettive il credito spetta sino al 30 aprile 2021, in luogo dell'originario termine del 31 dicembre 2020
<b>Bonus pubblicità</b> Articolo 1, comma 608 - 610	<p>La Legge proroga fino al 2022 alcune misure temporanee di sostegno alla filiera della stampa in scadenza al 31 dicembre 2020.</p> <p>Si tratta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari, concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari <b>effettuati sui giornali quotidiani e periodici</b>, anche online, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituisce tetto di spesa;</li> <li>- del credito d'imposta per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (c.d. tax credit per le edicole);</li> <li>- nonché del credito d'imposta per le testate edite in formato digitale, introdotto dall'articolo 190 del D.L. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio).</li> </ul>
<b>Rottamazione televisori</b> Articolo 1, commi 614-615	<p>Allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 e di favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo, ai fini di tutela ambientale e di promozione dell'economia circolare, di apparecchiature elettriche ed elettroniche, il contributo di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), L. 205/2017, è esteso all'acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva.</p> <p>Con decreto Mise di concerto con il Mef, da adottare entro 45 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, sono individuate le modalità operative e le procedure attuative.</p>
<b>Credito di imposta beni strumentali nuovi - Transizione 4.0</b> Articolo 1, commi 1051-1064	<p>Viene riconosciuto un credito di imposta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, <b>per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.</b></p> <p>La fruizione del credito è subordinata al <u>rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro</u> applicabili in ciascun settore e al <u>corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali</u> a favore dei lavoratori.</p> <p>Sono ammessi all'agevolazione anche gli esercenti arti e professioni limitatamente ai beni diversi da quelli di cui all'allegato A e B alla L. 232/2016.</p> <p><b>L'investimento deve essere fatto a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022</b>, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.</p> <p><u>Soggetti esclusi</u></p> <p>Il credito d'imposta non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale di cui al R.D. 267/1942, D.Lgs. 14/2019 o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.</p> <p>Parimenti escluse sono le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001.</p> <p><u>Interventi agevolabili</u></p> <p>Gli investimenti agevolabili sono quelli in <b>beni materiali e immateriali nuovi</b> strumentali all'esercizio d'impresa, a eccezione:</p>

- dei beni indicati all'articolo 164, comma 1, Tuir (automobili);
- dei beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5%;
- dei fabbricati e delle costruzioni,
- dei beni di cui all'allegato 3 annesso alla L. 208/2015;
- dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

**Investimenti dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021**

Per gli **investimenti** effettuati:

- **in beni strumentali materiali diversi** da quelli indicati **nell'allegato A** (*allegato alla presente circolare*) annesso alla L. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro e
- **in beni strumentali immateriali diversi** da quelli indicati **nell'allegato B** (*allegato alla presente circolare*) annesso alla L. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro
- a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione

**il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10%** del costo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), Tuir.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. La misura del credito d'imposta è elevata al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile ai sensi dell'articolo 18, L. 81/2017.

Per gli investimenti effettuati:

- **in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A** annesso alla L. 232/2016;
- a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione

**il credito d'imposta è riconosciuto:**

- nella misura del 50%** del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
- nella misura del 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e
- nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

**Investimenti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022**

Per gli investimenti effettuati:

- **in beni strumentali materiali diversi** da quelli indicati **nell'allegato A** annesso alla L. 232/2016 nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro,
- in **beni strumentali immateriali diversi** da quelli indicati **nell'allegato B** annesso alla L. 232/2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro
- a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo

ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione,

**il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6%.**

Per gli investimenti effettuati:

- in **beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A** annesso alla L. 232/2016,
- a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione

**il credito d'imposta è riconosciuto:**

- a) **nella misura del 40% del costo**, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  - b) **nella misura del 20% del costo**, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e
- **nella misura del 10% del costo**, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

#### **Investimenti in beni dell'allegato B, L. 232/2016**

Per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla L. 232/2016, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, **il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo**, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui all'allegato B mediante soluzioni di *cloud computing*, per la quota imputabile per competenza.

#### **Utilizzo del credito di imposta**

Il credito è utilizzabile esclusivamente **in compensazione**, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, in **3 quote annuali di pari importo**:

- a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni non ricompresi negli allegati A e B alla L. 232/2016;
- a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni ricompresi negli allegati A e B alla L. 232/2016.

**Per gli investimenti in beni strumentali diversi** da quelli di cui all'allegato A alla L. 232/2016, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante ai soggetti con un **volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro** è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale.

Nel caso in cui l'interconnessione avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante.

Non si applicano i limiti di cui:

- all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 (limiti speciali 250.000) ;
- all'articolo 34, L. 388/2000 (700.000 euro);
- all'articolo 31, D.L. 78/2010.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non

	<p>concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.</p> <p><b><u>Comunicazione al Mise</u></b></p> <p>Al solo fine di consentire al Mise di valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure, <b>le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico</b>. Un apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico stabilirà il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione.</p> <p><b><u>Decadenza</u></b></p> <p>Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione, <b>i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso</b> o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.</p> <p>Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.</p> <p>Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi 35 e 36, L. 205/2017, in materia di investimenti sostitutivi.</p> <p><b><u>Adempimenti successivi</u></b></p> <p>Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.</p> <p><b>Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'esplicito riferimento alle disposizioni agevolative.</b></p> <p>Per quanto riguarda gli investimenti <b>in beni ricompresi nell'allegato A e B alla L. 232/2016, bisogna produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato</b>, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui sopra e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. <u>Limitatamente ai beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, la perizia di cui sopra può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000.</u></p> <p>L'Agenzia delle entrate, nell'ambito delle verifiche può richiedere al Mise il proprio parere.</p>
<p><b>Modifiche al credito R&amp;S</b> Articolo 1, comma 1064-1065</p>	<p>Viene prorogato a tutto il 2022, il credito di imposta c.d. R&amp;S, riconosciuto per gli <b>investimenti in ricerca e sviluppo</b>, in transizione ecologica, in <b>innovazione tecnologica 4.0</b> e in altre attività innovative introdotto dalla Legge di Bilancio 2020.</p> <p><b><u>Soggetti ammessi</u></b></p> <p>Per effetto delle modifiche apportate, adesso possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, con la conseguenza che vi rientrano anche quelle produttrici di un reddito fondiario.</p> <p>Le imprese devono <u>rispettare le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro</u></p>

applicabili in ciascun settore ed essere in regola con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal R.D. 267/1942, D.Lgs. 14/2019 o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Parimenti escluse sono le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001.

#### **Attività ammesse**

Sono ammesse al credito d'imposta le **attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico**, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del § 1.3 della Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014.

Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

- a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni.;
- b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai *software* utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale di cui alla lettera a).;
- c) le spese per contratti di ricerca *extra muros* aventi a oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di R&S ammissibili al credito d'imposta. Nel caso di contratti di ricerca *extra muros* stipulati con Università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di R&S svolte internamente all'impresa. Le presenti spese, nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di R&S ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati UE o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996;
- d) le quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Non si considerano comunque ammissibili le spese per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa acquirente.;

e) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili indicate alla lettera a) ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c), senza tenere conto della maggiorazione ivi previste, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati UE o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996;

f) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili al credito d'imposta svolti internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero, nel caso di ricerca *extra muros*, del 30% dei costi dei contratti indicati alla lettera c).

#### Attività di innovazione tecnologica

Si considerano attività di innovazione tecnologica ammissibili le **attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati**. Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'ecocompatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi.

Non sono attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito quelle di *routine* per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili, presenti sullo stesso mercato concorrenziale, per elementi estetici o secondari, le attività per l'adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti.

#### Attività innovative

Si considerano attività innovative ammissibili al credito d'imposta le attività di *design* e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta per le attività di *design* e ideazione estetica, si considerano ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell'impresa nello svolgimento delle attività di *design* e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nei limiti dell'effettivo impiego in tali attività.;

b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai *software* utilizzati nelle attività di *design* e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale indicate alla lettera a).;

c) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di *design* e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti

appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di design e ideazione estetica svolte internamente all'impresa. Le spese previste dalla presente lettera, nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati UE o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996;

d) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero alla lettera c). Le spese previste dalla presente lettera nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, sono ammissibili a condizione che tali soggetti cui sono commissionati i progetti relativi alle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati UE o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996;

e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo pari al 30% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero delle spese per i contratti di cui alla lettera c).

#### **Misura del credito di imposta**

Per effetto delle modifiche apportate, il credito di imposta è così riconosciuto:

- **per le attività di R&S**, in misura pari al **20%** (in luogo del 12%) della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi;

- per le **attività di innovazione tecnologica**, separatamente, in misura pari al **10%** (in luogo del 6%) della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi;

- per le **attività di design e ideazione estetica** in misura pari al **10%**(in luogo del 6%) della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi;

- per le **attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati** per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, in misura pari al **15%** (in luogo del 10%) della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso

	<p>periodo d'imposta.</p> <p><b><u>Utilizzo del credito di imposta</u></b></p> <p>Viene confermato che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione, non applicandosi, inoltre, i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e all'articolo 34, L. 388/2000.</p> <p>Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.</p> <p>Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.</p> <p>Infine, viene confermato che il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.</p> <p><b><u>Adempimenti</u></b></p> <p>Per quanto riguarda gli adempimenti, viene confermato che ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, <b>l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.</b> Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi previsti.</p> <p>Viene introdotto l'obbligo di <b>asseverare la relazione tecnica</b> che le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare, che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione.</p> <p>Si ricorda che la relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.</p> <p><b><u>Verifiche</u></b></p> <p>Viene confermata l'attività accertativa già prevista.</p>
<p><b>Contributi per investimenti in alta tecnologia</b>          Articolo 1, commi 1068-1074</p>	<p>Al fine di sostenere gli <b>investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico</b>, nel quadro del programma <i>Next Generation EU</i>, e in particolare delle missioni strategiche relative all'innovazione e alla coesione sociale e territoriale, sono attribuiti 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.</p> <p>La gestione delle risorse è affidata alla società Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa o a una società da questa interamente controllata.</p> <p>Il gestore:</p> <p>a) predispone e rendere disponibile nel proprio sito <i>internet</i> istituzionale un modello uniforme per la presentazione delle istanze di ammissione al contributo da parte delle imprese;</p>

	<p>b) verifica, sulla base della documentazione prodotta dalle imprese istanti, che gli investimenti proposti per il contributo sono ad alto contenuto tecnologico e hanno effetti positivi sulla coesione sociale, con particolare riferimento all'occupazione e all'indotto, e territoriale, nonché, anche in raccordo con le Amministrazioni e i soggetti competenti per materia, che le imprese istanti possono beneficiare delle agevolazioni e dei sostegni ulteriori rispetto al contributo in oggetto e ai relativi limiti;</p> <p>Tali somme sono utilizzate per l'erogazione di contributi agli investimenti, che perseguano gli obiettivi di cui sopra, in macchinari, impianti e attrezzature produttive in misura pari al 40% dell'ammontare complessivo di ciascun investimento.</p> <p>I contributi erogati sono cumulabili con altri incentivi e sostegni previsti dalla normativa vigente, nei limiti disposti dalla medesima normativa e nel limite massimo del 50% di ciascun investimento.</p> <p>I contributi sono erogati, previa verifica da parte del gestore, secondo l'ordine cronologico di presentazione e nei limiti delle risorse disponibili.</p> <p>Il contributo è erogato, entro il 2026, anche in più rate annuali, in relazione allo stato di avanzamento dell'investimento autocertificato dall'impresa ammessa al beneficio e rendicontato, infatti, il gestore provvede ad acquisire rendiconti periodici dalle imprese beneficiarie del contributo, definendone i contenuti, la cadenza e le modalità, nonché la documentazione giustificativa. In tal modo il gestore può revocare il contributo e rendicontare, su base semestrale, l'attività svolta.</p>
<p><b>Contrasto alle frodi con utilizzo del <i>plafond Iva</i></b>          Articolo 1, commi 1079-1082</p>	<p>Viene istituito un <b>meccanismo automatico di blocco delle lettere d'intento</b> nel caso di identificazione di <b>falsi esportatori abituali</b>.</p> <p>Dalla relazione illustrativa emerge che l'attività di contrasto alle frodi già posta in essere ha intercettato contribuenti connotati da un profilo fiscale non compatibile con la qualifica di esportatore abituale ed ha consentito di individuare falsi <i>plafond IVA</i> per importi complessivi altamente significativi; l'attuale quadro normativo non impedisce automaticamente ai falsi esportatori abituali di emettere nuove lettere d'intento, né ai fornitori di continuare a trasmettere sulla base delle lettere d'intento precedentemente emesse dagli acclarati falsi esportatori (fino all'ammontare massimo ivi previsto). La norma intende quindi strutturare un meccanismo automatico di blocco, così da disinnescare con immediatezza la condotta fraudolenta perpetrata.</p> <p>In particolare la <b>nuova disciplina prevede</b> che, nel caso in cui i riscontri delle analisi di rischio ed i controlli sostanziali <b>diano esito irregolare</b>, al contribuente verrà <b>inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d'intento</b> tramite i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.</p> <p>Conseguentemente, in caso di <b>indicazione nella fattura elettronica del numero di protocollo di una lettera di intento invalidata</b>, il Sistema di Interscambio <b>inibirà l'emissione della fattura elettronica recante il relativo titolo di non imponibilità ai fini IVA</b> secondo l'articolo 8, comma 1, lettera c), DPR 633/1972.</p> <p>Allo scopo di implementare il sistema e con finalità antifrode, le norme autorizzano l'Agenzia delle entrate a procedere all'assunzione di 50 unità di personale. Infine il comma 1083 affida a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di stabilire le modalità operative per l'attuazione del presidio antifrode in esame e, in particolare, per l'invalidazione delle lettere d'intento già emesse e per l'inibizione al rilascio di nuove lettere d'intento.</p>
<p><b>Modifiche alla <i>plastic</i></b></p>	<p>Sono apportate alcune modifiche alla c.d. <b>MACSI</b> (imposta sul consumo dei</p>

<p><b>tax</b> Articolo 1, comma 1084</p>	<p>manufatti con singolo impiego), introdotta con la precedente Legge di bilancio (L. 160/2019).</p> <p>Innanzitutto, viene fatta slittare la <b>decorrenza al 1° luglio 2021</b>.</p> <p>Si <b>amplia</b> il novero dei <b>sogetti tenuti al versamento</b> a mezzo dell'inclusione nel perimetro soggettivo anche dei committenti, ossia dei soggetti, residenti o non residenti nel territorio nazionale, che intendono vendere MACSI, ottenuti per loro conto in un impianto di produzione, ad altri soggetti nazionali.</p> <p>Rientrano tra i <b>prodotti</b> che si considerano <b>MACSI</b> anche le <b>preforme</b>.</p> <p>Viene innalzata la soglia al di sotto della quale non è dovuta l'imposta che passa da 10 a 25 euro.</p> <p>Ai fini accertativi viene previsto che l'attività può essere esercitata anche tramite interventi presso i fornitori della plastica riciclata, per soli fini di riscontro sulle dichiarazioni presentate dai soggetti obbligati.</p> <p>Per quanto riguarda il regime sanzionatorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di mancato pagamento si applica la sanzione amministrativa dal doppio al quintuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a 250 euro;</li> <li>- in caso di ritardato pagamento si applica la sanzione amministrativa pari al 25% dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a 150 euro;</li> <li>- in caso di tardiva presentazione delle dichiarazioni trimestrali e per ogni altra violazione si applica la sanzione amministrativa da 250 a 2.500 euro.</li> </ul> <p>Ai fini dell'irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate si applica l'articolo 17, D.Lgs. 472/1997.</p> <p>Con <b>provvedimento</b> direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le <b>modalità di attuazione</b>, con particolare riguardo <i>all'identificazione dei MACSI</i> in ambito doganale mediante l'utilizzo dei codici della nomenclatura combinata dell'Unione Europea, al contenuto della <i>dichiarazione trimestrale</i>, alle modalità di <i>registrazione dei soggetti obbligati</i>, alle modalità per l'effettuazione della <i>liquidazione e per il versamento dell'imposta</i>, alle modalità per la <i>tenuta della contabilità relativa all'imposta</i> a carico dei soggetti obbligati, alla determinazione, anche forfetaria, dei quantitativi di MACSI che contengono altre merci introdotti nel territorio dello Stato, alle modalità per la trasmissione, per via telematica, dei dati di contabilità, all'individuazione, ai fini del corretto assolvimento dell'imposta, degli strumenti idonei alla certificazione e al tracciamento del quantitativo di plastica riciclata presente nei MACSI nonché della compostabilità degli stessi, alle modalità per il rimborso dell'imposta.</p> <p>Inoltre, con provvedimento interdirettoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate sono individuati i <b>dati aggiuntivi da indicare nelle fatture di cessione e di acquisto dei MACSI</b> ai fini dell'imposta e sono stabilite le modalità per l'eventuale scambio di informazioni tra le Agenzie.</p>
<p><b>Modifiche alla sugar tax</b> Articolo 1, comma 1086</p>	<p>Vengono apportate alcune modifiche alla c.d. <i>sugar tax</i>, introdotta con la precedente Legge di Bilancio (L. 160/2019).</p> <p>Innanzitutto, viene fatta slittare la decorrenza al <b>1° gennaio 2022</b>.</p> <p>Viene modificato uno dei <b>momenti in cui sorge l'obbligazione</b> tributaria che diviene <b>all'atto della cessione</b>, anche a titolo gratuito, <b>di bevande edulcorate</b> a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita, <b>da parte del fabbricante nazionale</b> o, se diverso da quest'ultimo, <b>del soggetto nazionale</b> che provvede al <b>condizionamento</b> ovvero del <b>soggetto, residente o non residente</b> nel territorio nazionale, <b>per conto del quale le medesime bevande sono ottenute dal fabbricante o dall'esercente l'impianto di condizionamento</b>.</p> <p>Vengono esclusi dall'imposta le cessioni di bevande edulcorate effettuate</p>

	<p>direttamente dai soggetti di cui alla lettera a) del comma 664, L. 160/2019.</p> <p>Per quanto riguarda il regime sanzionatorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di mancato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa dal doppio al quintuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a 250 euro;</li> <li>- in caso di ritardato pagamento si applica la sanzione amministrativa pari al 25% dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a 150 euro;</li> <li>- in caso di tardiva presentazione della dichiarazione mensile e per ogni altra violazione, si applica la sanzione amministrativa da 250 a 2.500 euro.</li> </ul> <p>Ai fini dell'irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate si applica l'articolo 17, D.Lgs. 472/1997.</p>
<p><b>Credito di imposta sistemi di filtraggio dell'acqua</b>  Articolo 1, commi 1087-1089</p>	<p>Dal <b>1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022</b> viene riconosciuto, con il fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate a uso potabile, alle <b>persone fisiche e ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni</b> e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un <b>credito d'imposta in misura pari al 50%</b> delle spese sostenute per <b>l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento</b> e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore, per le <i>persone fisiche</i> non esercenti attività economica, a <i>1.000 euro per ciascuna unità immobiliare</i> e, per gli altri soggetti, a <i>5.000 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale</i>.</p> <p>Con <b>provvedimento direttoriale dell'Agenzia</b> delle entrate, da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, sono stabiliti i <b>criteri</b> e le <b>modalità</b> di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa individuato in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.</p> <p>Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo di contenitori di plastica per acque destinate a uso potabile conseguita, le informazioni sugli interventi effettuati sono trasmesse per via telematica all'ENEA.</p>
<p><b>Lotteria degli scontrini e Cashback</b>  Articolo 1, comma 1095 -1097</p>	<p>Vengono introdotte modifiche alla disciplina della lotteria dei corrispettivi al fine permettere la partecipazione alla lotteria ai soli soggetti che fanno acquisti di beni o servizi esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. In materia di misure premiali per utilizzo strumenti di pagamento elettronici (cashback) viene chiarito che i rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.</p>
<p><b>Credito di imposta adeguamento ambienti di lavoro E SANIFICAZIONE</b>  Articolo 1, comma 1098</p>	<p>Viene <b>modificato</b> l'articolo 120, comma 2, primo periodo, D.L. 34/2020, prevedendo che <b>il credito è utilizzabile in compensazione per il solo periodo 1° gennaio - 30 giugno 2021</b> e non più per tutto l'anno 2021.</p> <p>Viene, inoltre, previsto che i soggetti beneficiari del credito d'imposta possono optare per la cessione dello stesso, ai sensi dell'articolo 122, D.L. 34/2020, sempre nel termine del 30 giugno 2021.</p>
<p><b>Semplificazioni Iva per i contribuenti minori</b>  Articolo 1, comma 1102</p>	<p>Il comma in esame prevede per i contribuenti minori, l'allineamento delle tempistiche di <b>annotazione delle fatture nei registri IVA</b> con quelle per la liquidazione dell'imposta. In particolare viene previsto che <b>l'annotazione possa essere fatta entro la fine del mese successivo al trimestre</b> di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.</p> <p>Ricordiamo che i contribuenti minori sono quelli hanno realizzato un volume d'affari non superiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 400.000 euro, per i lavoratori autonomi e per le imprese che hanno come oggetto</li> </ul>

	<p>della propria attività la prestazione di servizi - 700.000 euro, per le imprese che esercitano altre attività Sostanzialmente quindi il <b>contribuente</b> che ha fatto l'<b>opzione per la liquidazione trimestrale dell'IVA</b> potrà registrare le fatture del primo trimestre 2021 entro il 30 aprile 2021 e liquidare l'IVA entro il 16 maggio.</p>
<p><b>Esterometro - Fatturazione elettronica per operazioni con soggetti stabiliti al di fuori dello Stato</b> Articolo 1, commi 1103-1104</p>	<p>A partire <b>dal 1° gennaio 2022</b>, la trasmissione dei dati riguardanti le <b>operazioni effettuate con l'estero</b>, non avverrà più con l'esterometro, bensì <b>utilizzando il Sistema di Interscambio</b>.</p> <p>Diretta conseguenza delle nuove modalità operative sono quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ü <b>la trasmissione telematica dei dati</b> relativi alle <b>operazioni svolte</b> nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovrà essere effettuata <b>entro i termini di emissione delle fatture</b> o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (<b>dodici giorni dalla data di effettuazione</b> dell'operazione come previsto dall'articolo 12-ter del decreto legge 34 del 2019 o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni);</li> <li>ü <b>la trasmissione telematica dei dati</b> relativi alle <b>operazioni ricevute</b> da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata <b>entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento</b> comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.</li> </ul> <p>Vengono modificate inoltre le sanzioni per omissione o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere introducendo due nuovi periodi che stabiliscono le nuove sanzioni applicabili alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022. In particolare la disposizione prevede che per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili.</li> <li>- la sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall'articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.</li> </ul>
<p><b>Proroga divieto emissione fattura elettronica per i soggetti che inviano i dati al Sts</b> Articolo 1, comma 1105</p>	<p>Estesa al 2021 l'esenzione dall'emissione di fatture elettroniche per i soggetti che trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.</p>
<p><b>Deroga alla tenuta dei registri acquisti e vendite – Precompilata Iva</b> Articolo 1, comma 1106</p>	<p>Viene modificato l'articolo 4, D.Lgs. 127/2015, prevedendo, in particolare, che l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25, D.P.R. 633/1972, viene meno per i soggetti passivi Iva che, anche per il tramite di intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. 322/1998, in possesso della delega per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, convalidano, nel caso in cui le informazioni proposte dall'Agenzia delle entrate siano complete, ovvero integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei registri delle fatture e degli acquisti, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'Iva e della relativa dichiarazione annuale.</p>
<p><b>Imposta di bollo su fatture elettroniche</b> Articolo 1, comma</p>	<p>La norma in esame chiarisce che l'obbligazione per il pagamento dell'imposta di bollo, dovuta per le fatture elettroniche e gli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio, grava sul contribuente che effettua la cessione del</p>

1108	bene o la prestazione di servizio, in solido, anche nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto.							
<b>Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi Sanzioni</b> Articolo 1, commi 1109-1115	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2021, viene introdotto un nuovo quadro sanzionatorio per le violazioni attinenti agli adempimenti correlati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, definendo le sanzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ù per la mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione</li> <li>ù ovvero per la memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri;</li> <li>ù per i casi di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti;</li> <li>ù per la mancata tempestiva richiesta di intervento di manutenzione;</li> <li>ù per l'omessa installazione e per la manomissione degli strumenti trasmissione.</li> </ul> <table border="1" data-bbox="470 600 1426 1016"> <thead> <tr> <th data-bbox="470 600 1082 676">VIOLAZIONE</th> <th data-bbox="1082 600 1426 676">SANZIONE DAL 1° GENNAIO 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="470 676 1082 752">Mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi</td> <td data-bbox="1082 676 1426 1016" rowspan="4">90% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato, con un minimo di 500 euro</td> </tr> <tr> <td data-bbox="470 752 1082 828">Memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi con dati incompleti o non veritieri</td> </tr> <tr> <td data-bbox="470 828 1082 904">Mancata emissione di scontrini, ricevute fiscali o documenti di trasporto</td> </tr> <tr> <td data-bbox="470 904 1082 1016">Emissione di scontrini, ricevute fiscali o documenti di trasporto per importi inferiori a quelli reali</td> </tr> </tbody> </table> <p>Le sanzioni di cui sopra si applicano anche in caso di mancato o irregolare funzionamento dei registratori telematici. In tal caso, se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l'omessa verifica periodica degli stessi strumenti nei termini legislativamente previsti è punita con sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.</p> <p>Il <i>comma 1111</i> stabilisce che per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa in misura fissa di 100 euro per ciascuna trasmissione. La lettera b) sempre del comma 1111, stabilisce che la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro prevista per l'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale (comma 5, articolo 11 del richiamato decreto n. 471) si applica anche all'omessa installazione degli strumenti di memorizzazione e trasmissione telematica, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione dell'Agenzia delle entrate.</p> <p>La lettera c) sempre del comma 1111, dispone che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manomette o comunque altera gli strumenti trasmissione telematica o fa uso di essi allorché siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni in materia di memorizzazione e trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 12.000 euro.</p> <p>Il <i>comma 1113</i> stabilisce che le sanzioni previste per l'omessa installazione dei registratori di cassa si applica anche all'omessa installazione ovvero alla manomissione o alterazione degli strumenti di trasmissione dei corrispettivi, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione</p>	VIOLAZIONE	SANZIONE DAL 1° GENNAIO 2021	Mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi	90% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato, con un minimo di 500 euro	Memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi con dati incompleti o non veritieri	Mancata emissione di scontrini, ricevute fiscali o documenti di trasporto	Emissione di scontrini, ricevute fiscali o documenti di trasporto per importi inferiori a quelli reali
VIOLAZIONE	SANZIONE DAL 1° GENNAIO 2021							
Mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi	90% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato, con un minimo di 500 euro							
Memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi con dati incompleti o non veritieri								
Mancata emissione di scontrini, ricevute fiscali o documenti di trasporto								
Emissione di scontrini, ricevute fiscali o documenti di trasporto per importi inferiori a quelli reali								

	<p>dell'Agenzia delle entrate.</p> <p>Infine, in tema di ravvedimento, il <i>comma 1114</i> stabilisce che non è consentito ravvedere la sanzione disposta per l'omessa memorizzazione dei corrispettivi o la memorizzazione con dati incompleti o inesatti quando la violazione è già stata constatata.</p> <p>La legge chiarisce che, la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, la consegna dei documenti che attestano l'operazione stessa (documento commerciale e fattura) è effettuata <b>non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione.</b></p> <p>Differita l'operatività dell'utilizzo dei sistemi evoluti di incasso, ai fini dell'obbligo di memorizzazione, dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021. Di conseguenza a decorrere dal 1° luglio 2021, i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto, che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, possono assolvere mediante tali sistemi all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.</p>
<p><b>Rivalutazione del valore delle partecipazioni e dei terreni</b>          Articolo 1, commi 1122-1123</p>	<p>Viene riproposta anche per il 2021 la possibilità di procedere alla rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni edificabili o con destinazione agricola detenuti al 1° gennaio 2021 <b>non in regime di impresa</b>, ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza.</p> <p>A tal fine la perizia di stima deve essere giurata entro il 30 giugno 2021 e entro tale data dovrà essere versata l'imposta sostitutiva o la prima rata: il pagamento potrà essere infatti dilazionato in tre rate annuali, con scadenza quindi 30 giugno 2021, 30 giugno 2022 e 30 giugno 2023. Sugli importi dilazionati si applica l'interesse del 3%..</p> <p>Le aliquote dell'imposta sostitutiva sono individuate, sia per i terreni sia per le partecipazioni <b>all'11%</b> del valore periziato.</p>
<p><b>Deposito e circolazione di prodotti energetici assoggettati ad accisa</b>          Articolo 1, commi 1128-1129</p>	<p>Con le modifiche previste dalle norme in esame, in merito licenza di esercizio di deposito fiscale di prodotti energetici, si prevede che per il diniego della licenza e la sospensione dell'istruttoria per il relativo rilascio, nonché per la sospensione e la revoca della stessa licenza, trovino applicazione le più stringenti condizioni attualmente previste per i depositi a imposta sospesa (di cui all'articolo 23, commi 6 -9 del TUA).</p>

Cordiali saluti

D'Azeglio Servizi srl